

o perda la Colonna, non spetta alcun danno o utile all'Accomandita, la quale se il Padrone Accomandatario senza licenza confonderà, nè potrà però dare all'Accomandante distinto conto, sarà tenuto di pagargli il valente delle robe prese in Accomandita, valutate al maggior prezzo, che valessero in quel luogo, dove confuse coll'altre saranno state vendute.

Di questo Cap. parla il Targ. Ponder. marit. cap. 35. n. 17. & 20.

Di comandita che si perderà, & lo comandatario fallirà.

Cap. 218.

Ogni comandatario che porterà o riceverà comande, se le comande si riceveranno per le ragioni, che nelli Capitoli di sopra dette sono, lui non è tenuto della comandita a restituire. Imperò se le comande si perderanno per altra ragione, & non per quelle che nelli capitoli di sopra sono dette, lui è tenuto di restituire, & di dare tutte le comande, & il guadagno con quelle fatto a quelli, che le comande gli haveranno fatte. Se imperò lui non può mostrare giuste ragioni, perchè quelle comande si sieno per se, & se lui mostrare ne provare non può, ne le comande restituire non potrà a quelli di chi saranno, & il detto comandatario fallirà, se lui fallirà, & fusse giunto debba esser pigliato, & messo in ferri, & stare per insino che quelli di chi comande saranno si siano accordati con il detto comandatario. Et fu fatto perciò questo capitolo, che molti comandatarii falliriano, se sapessimo che nessuno male, nè nessuno danno, nè ingiuria li potesse intervenire, & si sono messe per ciò le condizioni, che di sopra sono dette.

SPIEGAZIONE.

Ricevuta che l'Accomandatario avrà l'Accomandita secondo le condizioni, e ragioni addotte, e distinte ne' precedenti Capitoli, s'ella si perde, dovrà, o non dovrà rispettivamente restituire il capitale, e il guadagno. Che se l'Accomandatario fallisse, dee essere carcerato insinchè paghi.

Di